

TAR Lazio, Sezione Iler Roma - Sentenza 24/03/2006 n. 2110
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Qualora la riformulazione della graduatoria sia avvenuta in assenza di un componente della commissione di gara, ma le operazioni effettuate in tale sede si siano tradotte in mere operazioni di rettifica dei conteggi già effettuati e viziati da mero errore materiale, la natura del tutto vincolata dell'attività svolta ed il carattere oggettivo dei metodi matematici applicati non rendono necessaria la presenza del plenum dei componenti della commissione di gara. Tale presenza, infatti, come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessaria solo per le attività di natura discrezionale o tecnica.